

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 477</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORI, ABETE, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MEMMI, MORA, NAPOLI, ORSINI GIANFRANCO, PASQUALIN, PATRIA, PERONE, PERUGINI, PICANO, PONTELLO, QUARENGHI, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, URSO, VISCARDI, VITI, ZOLLA, ZOPPI, CASINI CARLO**

*Presentata il 20 settembre 1983*

### Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce quasi integralmente il disegno di legge n. 3370 dell'VIII legislatura nel testo approvato, in sede referente, dalla I Commissione affari costituzionali nella seduta del 27 aprile 1983 e decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

In particolare:

gli articoli 1, 2 e 3 riproducono i corrispondenti articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 3370;

l'articolo 4, aggiunto *ex novo*, si prefigge lo scopo di attuare la seconda fase di perequazione adeguando le pensioni a quelle derivanti dalle leggi n. 391 del 1981

e n. 432 del 1981 (contratto 1979-81), fase che non è ulteriormente procrastinabile data la già intervenuta approvazione del successivo contratto 1982-84.

Onde ripartire l'onere finanziario, i miglioramenti sono previsti per il 50 per cento dal 1° gennaio 1985 e per l'altro 50 per cento dal 1° luglio 1985.

Il ricorso alla riliquidazione si rende necessario in quanto nel tempo sono venuti a determinarsi squilibri tali da non poter essere corretti con sistemi automatici. Dello stesso parere è il Procuratore generale presso la Corte dei conti il quale, nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1983, ha affermato che il continuo modificarsi dell'ordinamento delle carriere dei dipendenti pubblici rende impossibile adottare un sistema automatico di adeguamento delle pensioni.

L'adozione del sistema della riliquidazione non contraddice neppure le conclusioni della commissione interministeriale Colletti, la quale con molte perplessità lo aveva escluso unicamente perché il provvedimento in elaborazione, rappresentando solo la prima fase della perequazione, non giustificava un lavoro così oneroso. E questo principio è stato rispettato anche nella prima parte dell'articolo 4 della presente proposta di legge, parte che riguarda pur essa una fase transitoria.

Ma il lavoro connesso alla riliquidazione si manifesta, in effetti, economico oltre che opportuno, se abbinato alla acquisizione degli elementi per la costituzione di una banca dei dati che, consentendo la piena automazione della gestione pensionistica, eliminerebbe tutti i ritardi che oggi tanto danno arrecano ai pensionati. Tale proposta dovrebbe formare oggetto di viva raccomandazione al Governo.

Il terzo comma si prefigge lo scopo di evitare, appunto, che i pensionati risentano il danno derivante da facilmente ipotizzabili ritardi nella riliquidazione dei trattamenti;

gli articoli 5, 6 e 8 riproducono rispettivamente gli articoli 4, 5, 6 e 6-ter del disegno di legge n. 3370;

l'articolo 7 è giustificato dalla mortificante disparità di trattamento verificatasi tra il personale collocato a riposo dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979 e quello collocato a riposo dal 2 aprile 1979 al 1° febbraio 1981, che ha pienamente recuperato la « maggiore anzianità ».

Del resto il TAR Lazio con ordinanza 506/83 ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per illegittimità della legge 391 del 1981, perché la « garanzia della parità di trattamento risulta vulnerata; avere ridisciplinato con effetto retroattivo fattispecie già consolidate... comporta per il legislatore l'obbligo di provvedere in modo conforme verso chi ne condivide appieno la posizione di diritto, come gli interessati inquadrati nei livelli al pari dei beneficiari dei miglioramenti economici conseguiti ai decreti in esame »;

l'articolo 9 anch'esso aggiunto *ex novo*, si prefigge lo scopo di evitare il ripetersi del perverso fenomeno delle « pensioni d'annata », legando l'adeguamento delle pensioni alla contrattazione.

Ne deriverà un ulteriore vantaggio: la possibilità di valutare in questa sede l'onere complessivo derivante dai contratti. In sostanza, mentre nel settore privato i cosiddetti « oneri riflessi » vengono sempre presi in considerazione, ciò non avviene nel settore statale perché tali oneri sono di carattere pensionistico anziché previdenziale. Ma quando, poi, si fa il discorso delle pensioni manca la copertura finanziaria.

Tale soluzione sembra preferibile a quella adottata dall'articolo 6-bis del citato testo del disegno di legge n. 3370 che si limitava a richiamare in vita l'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, il quale, in passato, si è rivelato fonte di ulteriori sperequazioni;

gli articoli 10 e 11 riproducono rispettivamente gli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 3370. L'articolo 12, pur riproducendo l'articolo 9 del disegno di legge

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 3370, è stato modificato nel senso che l'onere per il 1983 è valutato in 500 anziché 600 miliardi; e ciò nella considerazione che, a seguito dei decessi verificatisi fra il 1° gennaio 1981 (data alla quale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, si riferiva la primitiva valutazione dei 1.200 miliardi in ragione di anno) ed il 1° gennaio 1983 (data dalla quale hanno efficacia i benefici di cui alla presente proposta di legge), l'onere può ragionevolmen-

te essere valutato in 1.000 miliardi in ragione di anno.

Pertanto, fermo restando lo stanziamento di 450 miliardi previsto nel bilancio 1983, è stata ridotta da 150 a 50 miliardi la previsione d'entrata derivante dall'aumento contributivo di cui all'articolo 10 in relazione all'ormai inevitabile differimento dell'entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 da un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1983.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 8.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

## ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al suc-

cessivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 5, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

### ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) del 13 per cento per cessazioni comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

## ART. 4.

Le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 1, spettanti al personale civile e militare dello Stato, cessato dal servizio anteriormente alle decorrenze indicate nei provvedimenti legislativi di attuazione dei contratti triennali 1979-1981 o concessivi di miglioramenti economici al personale escluso dalla contrattazione triennale, sono ulteriormente adeguate secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1985 sono aumentate del 17 per cento quelle del personale di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata e del 22 per cento quelle del rimanente personale. Gli aumenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto al 31 dicembre 1984;

b) dal 1° luglio 1985 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni di attività ivi compreso ogni altro assegno o indennità pensionabili in vigore alla stessa data.

Ai pensionati per i quali alla data del 1° luglio 1985 non saranno ancora espletati i conteggi di riliquidazione verrà corrisposto, dalla data stessa, un aumento a titolo di acconto di importo pari a quello previsto dalla precedente lettera a) e da conguagliare in sede di pagamento della pensione riliquidata.

La riliquidazione di cui alla precedente lettera b) compete anche al personale cessato posteriormente alle decorrenze indicate nei provvedimenti legislativi di attuazione dei contratti triennali 1979-1981, o concessivi di miglioramenti economici al personale escluso dalla contrattazione triennale che non abbia fruito di eventuali ulteriori miglioramenti economici concessi al personale in servizio.

## ART. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione della indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

## ART. 6.

Per le Casse pensioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, con effetto dal 1° gennaio 1983 la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

A partire dal 1° gennaio 1984 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

## ART. 7.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è reliquidato secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

## ART. 8.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

## ART. 9.

Dopo il 1° luglio 1985 e senza pregiudizio delle disposizioni che dovranno essere applicate dalla data d'entrata in vigore della legge sul riordino del sistema pensionistico, i miglioramenti economici che saranno nel frattempo attribuiti al personale in servizio, compresi quelli derivanti da valutabilità in pensione di emolumenti non ancora valutabili, avranno diretti riflessi sui trattamenti pensionistici, con le stesse scadenze e decorrenze fissate per il personale in servizio e con le altre modalità di attuazione che saranno precisate negli stessi provvedimenti concessivi dei miglioramenti.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

## ART. 10.

Salvo che per la riliquidazione delle pensioni per la quale sono competenti le singole amministrazioni di provenienza, alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età

prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

#### ART. 11.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177 è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dalla data indicata nei commi precedenti il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

#### ART. 12.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 rispettivamente in lire 500 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1983 e a lire 300 miliardi per l'anno 1984, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 11 e, quanto a lire 450 miliardi

per l'anno 1983 e lire 900 miliardi per lo anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — ESAME DEI BILANCI — X COMMISSIONE TRASPORTI

TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua (lire)
a) Magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato.	fino all'1-1-76	17	569.100
	dal 2-1-76 all'1-1-77	15	508.200
	dal 2-1-77 all'1-1-79	18	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari delle università.	fino all'1-1-76	20	687.900
	dal 2-1-76 all'1-1-77	15	501.600
	dal 2-1-77 all'1-1-79	19	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale.	fino all'1-1-76	24	830.000
	dal 2-1-76 all'1-1-77	19	633.600
	dal 2-1-77 all'1-1-79	23	775.800
	dal 2-1-79 al 13-7-80	4	135.600
d) Professori incaricati esterni con assistenti di ruolo dell'università.	fino all'1-10-73	36	1.212.900
	dal 2-10-73 all'1-1-76	31	1.060.500
	dal 2-1-76 all'1-1-78	26	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola, esclusa l'università.	fino all'1-9-73	17	576.000
	dal 2-9-73 all'1-1-76	12	393.000
	dal 2-1-76 all'1-6-77	4	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS e non docente dell'università e personale non dirigente del Corpo vigili del fuoco con trattamento a totale carico dello Stato.	fino all'1-1-73	17	582.900
	dal 2-1-73 all'1-1-76	12	393.000
	dal 2-1-76 all'1-1-78	6	193.200
g) Militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al Corpo di polizia femminile non dirigenziale.	fino all'1-1-73	34	1.145.100
	dal 2-1-73 all'1-1-76	30	1.018.100
	dal 2-1-76 all'1-1-78	24	799.500
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	fino all'1-7-73	18	609.900
	dal 2-7-73 all'1-1-76	10	338.700
	dal 2-1-76 all'1-7-77	8	264.300
	dal 2-7-77 all'1-10-78	3	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	fino all'1-4-73	19	650.400
	dal 2-4-73 all'1-1-76	12	413.400
	dal 2-1-76 all'1-1-77	7	230.400
	dal 2-1-77 all'1-5-78	3	108.300
	dal 2-5-78 all'1-1-79	2	64.500
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.	fino all'1-4-73	16	559.200
	dal 2-4-73 all'1-1-76	10	352.500
	dal 2-1-76 all'1-1-77	5	156.000
	dal 2-1-77 all'1-5-78	1	50.700
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	fino all'1-7-73	18	616.800
	dal 2-7-73 all'1-1-76	11	386.400
	dal 2-1-76 all'1-1-77	5	186.300
	dal 2-1-77 all'1-7-77	4	135.600